Overlex
Il tuo portale giuridico
Imposta come home page | Aggiungi ai preferiti
Centro Studi Bruner - Mediazione familiare
Centro Studi Bruner RICERCA E FORMAZIONE
Master in MEDIAZIONE FAMILIARE ACCREDITATO
** Richiesti crediti formativi per avvocati **
nelle sedi di Milano, Roma, Bologna, Palermo, Torino

Annunci Google
Ricorso
Articolo
Codice Penale
Sentenza

Copyright © 2004-2007
www.overlex.com
Tutti i diritti riservati
Quante notizie avevi letto e perso ? Appuntale. Nel tuo motore di ricerca !

Violazione obblighi assistenza familiare: distinzione tra il concetto civilistico di mantenimento e i cd. "mezzi di sussistenza"

07/05/2008 Autore : *Dott.ssa Daria Perrone*

SOMMARIO: ***A. I reati inerenti alla violazione degli obblighi di assistenza familiare;B. La natura autonoma delle ipotesi previste al 570 c.p.;C. Il rapporto dell'art. 570 cpv. c.p. con gli istituti di diritto civile; D. L'elemento del "concreto bisogno" degli aventi diritto: evoluzione giurisprudenziale.***

******

A. I reati inerenti alla violazione degli obblighi di assistenza familiare

Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, l'art. 570 c.p. configura tre diversi titoli di reato che, fermo restando il comune fine di tutela della famiglia e dei rapporti di assistenza nell'ambito familiare, in realtà nello specifico prendono in considerazione condotte ed eventi di diversa natura. In particolare, mentre la prima incriminazione sarebbe volta alla tutela delle violazioni degli obblighi di natura morale derivanti dal vincolo matrimoniale, la seconda e la terza, sia pure con modalità di condotte diverse, sarebbero volte alla repressione degli obblighi di natura economica. Quindi mentre il primo comma dell'art. 570 c.p. appare diretto a tutelare esclusivamente la convivenza e l'unità familiare, punendo la condotta di colui il quale abbandona il domicilio domestico o comunque si sottrae agli obblighi di assistenza (morale) inerenti alla potestà dei genitori; il secondo comma, invece, sanziona (al n. 1) chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge ovvero (al n. 2) chi omette di somministrare i mezzi di sussistenza nei confronti dei discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato con addebito.

I delitti previsti dall'art. 570 c.p. hanno carattere permanente *(contra* BATTAGLINI, *Osservazioni sulla natura giuridica del reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza*, in *Giust. pen.,* 1956, II p. 248), in quanto lo stato di consumazione perdura per tutto il tempo in cui si manifesta la condotta e viene a cessare solo per effetto di una contraria iniziativa dell'agente. Ad esempio, con riferimento al n. 2 del secondo comma dell'art. 570 c.p., si ritiene che, anche se l'agente avesse l'obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza in una volta sola, il reato non si esaurirebbe nel momento in cui tale prestazione si sarebbe dovuta tempestivamente eseguire, ma lo stato di consumazione si protrarrebbe ininterrottamente per tutto il tempo in cui l'obbligato si fosse astenuto dall'adempiere al proprio dovere, avendo la possibilità di adempiervi, ancorché tardivamente. L'eventuale tardivo adempimento farebbe cessare la permanenza, ma senza escludere il reato, quando siano stati fatti mancare i mezzi di sussistenza per un tempo giuridicamente rilevante (sarà, eventualmente, applicabile a seconda dei casi, l'attenuante stabilita nell'art. 62, n. 6 c.p., relativa all'essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato prima del giudizio per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato).

B. La natura autonoma delle ipotesi previste al 570 c.p.

Alla luce dell'autonomia delle tre figure criminose, in caso in cui la condotta dell'agente integri più reati, si applicherà la disciplina del concorso (materiale o formale), poiché le ipotesi del secondo comma non possono essere considerate come ipotesi circostanziate dell'incriminazione prevista al primo comma.Infatti, benché sembri che nelle condotte incriminatrici del secondo e del terzo comma possano ricomprendersi anche quelle del primo, tuttavia non si può affermare che nella seconda parte della norma vi siano forme aggravate rispetto alla prima, non essendoci alcun rapporto di specialità che le colleghi e che ne giustifichi l'aumento di pena. Secondo la regola generale, infatti, tra reato circostanziato e reato base deve esistere un rapporto di *species* a *genus*, rapporto che presuppone l'esistenza nella fattispecie speciale di tutti gli elementi propri della fattispecie generale più elementi specializzanti.

C. Il rapporto dell'art. 570 cpv. c.p. con gli istituti di diritto civile

La giurisprudenza ha affermato costantemente che il delitto di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento del giudicato civile che sancisce l'obbligo alimentare, potendo persino prescindere da una sentenza del giudice civile che dichiari l'obbligo medesimo e ne determini il contenuto. Nella Relazione al Presidente della Commissione ministeriale per il progetto del codice civile, si stabilisce che *"non occorre che il diritto agli alimenti sia stato già fissato dal giudice civile – an, quantum- quomodo-, ma è sufficiente che il colpevole pur essendo in condizioni di adempiere alle prestazioni alimentari, si rifiuti o trascuri di somministrarle alle persone tassativamente specificate".* Il concetto di mezzi di sussistenza, infatti, non coincide con quello di alimenti: i mezzi di sussistenza comprendono soltanto lo stretto necessario per la sopravvivenza, mentre l'obbligo di prestare gli alimenti deve commisurarsi anche avendo riguardo alla condizione sociale dell'alimentando. In giurisprudenza si sottolinea che *"il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno (alimentare) non basta ad integrare*

Newsletter gratuita
Tutte le news nella tua E-mail
Tua@email
Iscriviti
Login Utenti
Utente
Password
Entra | Logout
Area personale utente
Recupero password
CORSO IN AULA
esame forense 2008
FULL IMMERSION
Reggio Calabria
con Luigi Viola
Overlex-Cedam-Fiammella
Corsi e formazione
Corso esame avvocato 2008
Corso amm. condominio
Corso legal marketing
Visure
Visure camerali on line
Visure catastali on line
Consulenza
Consulenza legale on line
Consulenza fiscale on line
Consulenza condominiale
Software e Web
Software per avvocati
Sviluppo siti web
SMS on line con Overlex
Utilita' Legali
Utilita' Fiscali
Programmi utili
Collabora con noi
Invia articoli, leggi, sentenze commentate, e diventa parte dello staff di Overlex
Maggiori informazioni QUI

Assistenza Tecnica
Assistenza online 24 ore sul web. Semplice, efficace, immediata!
www.telecomitalia.it
Mediazione Familiare
Un Master Prestigioso ed Esclusivo Riservato ad Avvocati e Giuristi
www.diritto.tv
Mediazione Familiare
Master accreditato AIMEF e Forum Europeo: teoria - pratica - stage
www.centrostudibruner.it
Costellazioni Familiari
Vuoi fare chiarezza nella tua vita affettiva?
www.giuseppeclemente.com
Sei un Avvocato?
Offerta TRE per Avvocati,

inferiore a quella imposta a titolo di assegno (alimentare) non basta ad integrare gli estremi del delitto in questione, e solamente qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie, è evidente che l'obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti e quindi commette violazione degli obblighi di assistenza familiare" (Cass. pen., sez. VI, 21 novembre 1991). Non sussiste alcuna interdipendenza tra il reato di cui all'art. 570 comma 2 c.p. e l'assegno liquidato dal giudice civile, sia che tale assegno venga corrisposto nella misura stabilita, sia che venga corrisposto in misura ridotta, sia che non venga corrisposto affatto. L'illecito in questione, infatti, è rapportato unicamente in relazione alla situazione fattuale oggettiva e, quindi, alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione. Il concetto di "mezzi di sussistenza" va tenuto distinto da quelli civilistici di "mantenimento" e di "alimenti". In questo senso, si è ritenuto in giurisprudenza che, non sussista il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, qualora il genitore non corrisponda l'assegno di mantenimento per il figlio, stabilito dal giudice civile, ma tuttavia non gli faccia mancare i mezzi di sussistenza, per soddisfare le primarie esigenze di vita (Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2001, n. 27851).È solo il primo, di portata meno ampia, che entra in giuoco nella struttura del reato di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p., e va identificato in ciò che è strettamente indispensabile, a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto alla vita, come il vitto, l'abitazione, i canoni per le utenze indispensabili, i medicinali, le spese per l'istruzione dei figli, il vestiario.

D. L'elemento del "concreto bisogno" degli aventi diritto: evoluzione giurisprudenziale

Elemento essenziale per l'integrazione del fatto tipico è lo stato di effettivo bisogno dei soggetti passivi del reato. Infatti, come visto, la norma non è sanzionatoria dell'obbligo giuridico di prestare i mezzi di sussistenza ai figli minori, ma prevede un reato con evento costitutivo della mancata soddisfazione dei bisogni degli alimentansi. Secondo un risalente indirizzo, ormai definitivamente superato, ne deriverebbe che, ove il bisogno sia stato completamente soddisfatto da altro coobbligato, l'omissione della prestazione dell'assegno alimentare da parte dell'altro genitore costituirebbe un mero illecito civile, senza integrare però gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 570, cpv., 2° co., c.p (v. Cass. pen., 2 ottobre 1980, in *Cass. pen. mass. ann*., 1982, p. 516).

Attualmente, tuttavia, l'indirizzo largamente maggioritario ritiene che nei confronti dell'inadempiente si configura l'ipotesi delittuosa anche se un altro obbligato, un terzo o addirittura un ente assistenziale abbiano provveduto ad eliminare lo stato di bisogno. In questo senso, per tutti, v. Cass. pen., 21 marzo 1996, in *Cass. pen*., 1997, p. 1738. Anche più recentemente, la Corte ha ritenuto che "*in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova*" (Cass. pen., Sez. VI, 21 settembre 2001, n. 37419).

È opportuno ricordare, inoltre, che in giurisprudenza l'asserita incapacità economica dell'obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio *ad impossibilia nemo tenetur*, purchè comunque sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell'indagato(sul valore esimente dell'insufficienza contributiva v. Cass. pen., sez. VI, 21 settembre 2001, n. 37419). In questo senso, l'ipotesi di reato si realizza solo nei casi nei quali sussistano da una parte lo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e, dall'altre, la concreta capacità economica dell'obbligato a fornirglieli. L'accertamento del secondo presupposto non può essere meno rigoroso rispetto a quello del primo, poiché solo la prova certa della presenza di tale capacità, o del fatto che essa sia venuta mano per effetto di una volontaria determinazione del colpevole, può giustificare un'affermazione di responsabilità (v. Cass. pen., sez. VI, 17 settembre 1990, n. 12400).

Dott.ssa Daria Perrone **^ Vai all' inizio**

Mediazione Familiare
Master accreditato - con stage iscrizioni aperte - ottobre 2008

Costellazioni Familiari
Costellazioni Familiari di gruppo e individuali
www.giuseppeclemente.com

Articoli correlati

L'obbligo dei genitori di mantenere il figlio maggiorenne

Week End Overlex: Obbligo di mantenimento dei figli e del coniuge

Mantenimento di figli maggiori

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Violazione della buona fede in ambito precontrattuale: i cc.dd. "obblighi di avviso e d'informazione" e l'art. 1338 c.c.

Articoli su Overlex per l'argomento: *famiglia*

» Tutti gli articoli su overlex in tema di famiglia

Siti di interesse per l'argomento: *famiglia*

» Master in Mediazione Familiare - Centro Studi Bruner

Forum Overlex
Diritto - avvocati
Esame avvocato praticanti
Diritto Amministrativo
Casa & Condominio
Separazione & divorzio
Privacy e dati personali
Assicurazioni
Multe stradali
Lavoro & contratti
Fisco & tasse
Previdenza & pensioni
Informatica & diritto

Histats.com

Concorso miglior articolo giuridico pubblicato su Overlex
Clicca qui